



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 16/12/2024

Numero Registro Dipartimento 2384

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18631 DEL 16/12/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONE QUOTE SOCIALI, VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' "FARMACIA CONFORTI DEL DOTT. GIUSEPPE CONFORTI & C. S.A.S." E TRASFORMAZIONE DALLA FORMA IN ACCOMANDITA SEMPLICE NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA CONFORTI S.R.L. - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI CROTONE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R. n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed

indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** in data 19 maggio 2004 è deceduto in Crotone il dott. Conforti Raffaello, farmacista già titolare individuale dell'omonima farmacia - 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Crotone - e dell'azienda commerciale che vi è connessa giusto Decreto del Medico Provinciale di Catanzaro n. 432 del 14 marzo 1978;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 10455 del 5 luglio 2004 si è provveduto ad autorizzare gli eredi legittimi del defunto dott. Conforti Raffaello e, precisamente, il coniuge sig.ra Garito Rosa ed i figli sig.ri Conforti Giuseppe e Conforti Simona, alla gestione provvisoria ereditaria della suddetta farmacia per un periodo di anni 10, a decorrere dal 19 maggio 2004, data di decesso del titolare, sotto la direzione tecnica di un farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale;

- **CHE** con atto pubblico per notaio Avv. Giulio Capocasale, Repertorio n. 67653, Raccolta n. 20.998, gli eredi legittimi del defunto dott. Conforti Raffaello hanno regolarizzato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1982 n. 947 - la società di fatto derivante dalla comunione di azienda-farmacia insorta con l'apertura della successione ereditaria, nella forma di società in nome collettivo avente ragione sociale "*Farmacia Eredi Conforti S.n.c. di Conforti Giuseppe e Simona e C.*";

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 11442 del 27 luglio 2005 si è provveduto a riconoscere alla società "*Farmacia Eredi Conforti S.n.c. di Conforti Giuseppe e Simona e C.*" la continuazione della gestione provvisoria ereditaria della 1^a sede farmaceutica del Comune di Crotone, per il periodo già determinato nel decreto autorizzativo n. 10455/2004 e precisamente per anni 10 a decorrere dal 19 maggio 2004, data di decesso del titolare, sotto la direzione di un farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale;

-**CHE** il giorno 14 luglio 2014, in Crotone, con atto pubblico di "Cessioni di quote e modificativo di Società in nome collettivo" per notaio dott. Mario Capocasale, Repertorio n. 113.621, Raccolta n. 29.241, registrato a Crotone il 14 luglio 2014 al n. 2539 serie 1T, i soci Garito Rosa e Conforti Simona, a mezzo dell'Avv. Nucci Eugenio, intervenuto nell'atto quale loro procuratore speciale giusta procura dell'11 luglio 2014 Repertorio n. 113.116, hanno ceduto e trasferito le proprie quote di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Eredi Conforti S.n.c. di Conforti Giuseppe e Simona e C.*" all'altro socio dott. Conforti Giuseppe che ha accettato ed acquistato; lo stesso, rimasto unico socio della Società, ne ha modificato la ragione sociale in "*Farmacia Eredi Conforti S.n.c. di Conforti Giuseppe*" ma, non intendendo ricostituire la pluralità dei soci nei termini di legge, ha dichiarato di sciogliere la Società e di gestire la farmacia sotto forma di impresa individuale con la denominazione "*Farmacia Conforti Dott. Raffaello del Dott. Giuseppe Conforti*";

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 10144 del 13 agosto 2014 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Crotone, nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via Giovanni Paolo II n. 38/40 (già via Cutro n. 282) dalla gestione ereditaria società "*Farmacia Eredi Conforti S.n.c. di Conforti Giuseppe e Simona e C.*" in capo al dott. Conforti Giuseppe, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale di Crotone, sotto forma di impresa individuale con la denominazione "*Farmacia Conforti Dott. Raffaello del Dott. Giuseppe Conforti*";

- **CHE** il giorno 1 agosto 2019, in Crotone, con atto pubblico per notaio dott. Carlo Perri, Repertorio n. 26.793, Raccolta n. 14.087, registrato a Crotone in pari data al n. 3077, il dott. Antonio Megna, la dott.ssa Maria Teresa Megna ed il dott. Giuseppe Conforti, tutti farmacisti, hanno costituito una società in accomandita semplice avente ragione sociale "*Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C.*" con sede legale nel Comune di Crotone, alla via Giovanni Paolo II n. 38/40;

-**CHE** con il suddetto atto pubblico di costituzione di società in accomandita semplice il socio accomandante dott. Giuseppe Conforti, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la titolarità ed il diritto di esercizio dell'omonima farmacia avente denominazione "*Farmacia Conforti Dott. Raffaello del Dott. Giuseppe Conforti*", sede farmaceutica del Comune di Crotone, nonché l'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via Giovanni Paolo II n. 38, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù di decreto dirigenziale n. 10144 del 13 agosto 2014, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della sede farmaceutica, nonché del trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-CHE il capitale sociale della società *"Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C."*, pari ad euro 10.000,00, risultava sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- Megna Antonio (socio accomandatario), per una quota di euro 6.500,00, pari al 65% del capitale sociale;
- Megna Maria Teresa (socio accomandante), per una quota di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- Conforti Giuseppe (socio accomandante), per una quota di euro 1.000,00, pari al 10% del capitale sociale;

-CHE con decreto dirigenziale n. 13354 del 29 ottobre 2019 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Crotona, nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa con denominazione *"Farmacia Conforti Dott. Raffaello del Dott. Giuseppe Conforti"* sita alla via Giovanni Paolo II n. 38, in capo alla società in accomandita semplice di nuova costituzione corrente sotto la ragione sociale *"Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C."* avente già come unici soci, il dott. Antonio Megna (socio accomandatario), la dott.ssa Maria Teresa Megna ed il dott. Giuseppe Conforti (soci accomandanti), tutti farmacisti regolarmente iscritti all'Ordine professionale di Crotona, sotto la direzione tecnica del dott. Giuseppe Conforti;

-CHE il giorno 7 marzo 2022, in Crotona, con atto pubblico di cessione di quote per notaio dott. Giulio Capocasale, Repertorio n. 88.910, Raccolta n. 32.872, registrato a Crotona in data 9 marzo 2022 al n. 1024 Serie 1T, il dott. Antonio Megna ha ceduto e venduto alla società *"Farmacia Conforti S.r.l."*, che ha accettato ed acquistato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società *"Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C."*, del valore nominale di euro 6.500,00, pari al 65% del capitale sociale; contestualmente, con il medesimo atto pubblico la dott.ssa Maria Teresa Megna ha ceduto e venduto alla società *"Farmacia Conforti S.r.l."*, che ha accettato ed acquistato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società *"Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C."*, del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;

-CHE per effetto delle suddette cessioni di quote la titolarità del capitale sociale della società *"Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C."*, pari ad euro 10.000,00, risultava così ripartita:

- socio dott. Giuseppe Conforti, per euro 1.000,00, pari al 10% del capitale sociale;
- socio *"Farmacia Conforti S.r.l."*, per euro 9.000,00, pari al 90% del capitale sociale;

-CHE per effetto delle cessioni di quote di cui in precedenza, il socio dott. Giuseppe Conforti ha assunto la qualifica di socio accomandatario ed il socio *"Farmacia Conforti S.r.l."* ha assunto la qualifica di socio accomandante,

-CHE a seguito delle cessioni di quote di cui in precedenza i soci hanno convenuto di modificare la ragione sociale della suddetta società in accomandita semplice da *"Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C."* in *"Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s."*;

-CHE con decreto dirigenziale n. 1350 dell'1 febbraio 2023 si è provveduto a prendere atto delle variazioni intervenute a seguito di cessioni di quote sociali, nella compagine della società avente già ragione sociale *"Farmacia Megna Dott. Antonio S.a.s. e C."*, titolare della sede farmaceutica del Comune di Crotona, nonché della modifica della ragione sociale in *"Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s."*, avente già come unici soci il dott. Giuseppe Conforti e la società *"Farmacia Conforti S.r.l."*, sotto la direzione tecnica del dott. Giuseppe Conforti, farmacista in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Crotona;

-CHE le assemblee straordinarie dei soci delle società *"Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s."* (società incorporante) e *"Farmacia Conforti S.r.l."* (società incorporata) - giusta verbali a rogito notaio dott. Giulio Capocasale del 22 febbraio 2023, Repertorio n. 89.621/33.374 e Repertorio n. 89.622/33375, registrati a Crotona in data 24 febbraio 2023 ai nn. 844/845 Serie 1T ed iscritti nel Registro delle Imprese di Crotona in data 24 febbraio 2023 - hanno deliberato la fusione per incorporazione inversa della società controllante *"Farmacia Conforti S.r.l."*, detentrici del 90% del capitale sociale della società incorporante, nella società controllata *"Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s."*, approvando entrambe le Società il relativo progetto di fusione, debitamente depositato nel Registro delle Imprese ed iscritto, per entrambe le suddette Società, in data 20 febbraio 2023;

-CHE il giorno 20 giugno 2023, in Crotona, non essendo intervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori nel termine di trenta giorni dall'iscrizione delle predette deliberazioni presso il competente Registro delle Imprese, di cui all'art. 2503 Cod. Civ., con atto pubblico di fusione per incorporazione inversa per notaio dott. Giulio Capocasale, Repertorio n. 89.820, Raccolta n. 33.528, registrato a Crotona in data 20 giugno 2023 al n. 2656 Serie 1T, la società *"Farmacia Conforti S.r.l."* (società incorporata) è stata fusa per incorporazione inversa nella società *"Farmacia*

Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s." (società incorporante), in esecuzione delle delibere di fusione di cui ai sopraccitati verbali di assemblea straordinaria delle Società partecipanti alla fusione e sulla base del suddetto progetto di fusione;

-**CHE** giusta il disposto dell'art. 2504-bis Cod. Civ., la Società incorporante "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*" è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata "*Farmacia Conforti S.r.l.*", ed in ogni rapporto attivo e passivo anteriore alla fusione; in dipendenza della fusione la società incorporata "*Farmacia Conforti S.r.l.*" ha cessato di esistere ad ogni effetto e conseguenza di legge ed è stata cancellata dal competente Registro delle Imprese;

-**CHE** in dipendenza della fusione, il capitale sociale della società incorporante "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*" è stato aumentato di euro 7.374,65, passando da euro 10.000,00 ad euro 17.374,65 e rimanendo attribuito, per una quota del 100%, all'unico socio accomandatario della Società risultante dalla fusione, dott. Giuseppe Conforti;

-**CHE** a seguito del venir meno della pluralità dei soci il dott. Giuseppe Conforti, unico socio accomandatario superstite della società incorporante risultante dalla fusione "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*", in dipendenza di quanto previsto dell'art. 2323 Cod. Civ., per evitare lo scioglimento della società, era tenuto a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di legge, assicurando la compresenza di un socio accomandatario e di un socio accomandante;

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 15631 del 31 ottobre 2023 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di fusione per incorporazione inversa, nella compagine della società "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Crotone e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via Giovanni Paolo II nn. 38/40, avente già come unico socio accomandatario il dott. Giuseppe Conforti, sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Crotone;

-**CHE** contestualmente con il suddetto decreto dirigenziale n. 15631 del 31 ottobre 2023 si è altresì provveduto a prescrivere ai sensi dell'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991 e degli artt. 2272 n. 4 e 2323 cod. civ. che entro sei mesi, a far data dal 20 giugno 2023, dovesse essere ricostituita la pluralità dei soci, in modo tale da assicurare la compresenza di almeno un socio accomandatario e di un socio accomandante, pena lo scioglimento della società avente ragione sociale "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*", ai sensi dell'art. 2323 Cod.Civ.;

- **CHE** il giorno 12 ottobre 2023, in Crotone, con scrittura privata di cessione di quote di società titolare di farmacia autenticata nelle firme per notaio Dott. Giulio Capocasale, Repertorio n. 90.045, Raccolta n. 33.691, registrata a Crotone in data 12 ottobre 2023, al n. 4541 serie 1T, il socio accomandatario dott. Conforti Giuseppe, ha ceduto e venduto alla sig.ra Marchio Renata, che ha accettato ed acquistato assumendo la qualifica di socio accomandante, parte della propria quota di partecipazione al capitale della società in accomandita semplice "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*" del valore nominale di euro 50,00, rappresentativa dello 0,3% del capitale sociale;

-**CHE** a seguito della superiore cessione di quota, il capitale sociale della società "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*", di euro 17.374,65, risultava così suddiviso tra i soci:

- Conforti Giuseppe (socio accomandatario), titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 17.324,65, pari al 99,7% del capitale sociale;
- Marchio Renata (socio accomandante), titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 50,00, pari al 0,3% del capitale sociale;

-**CHE** per effetto dell'intervenuta cessione di quota è stata ricostituita la pluralità dei soci della società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*" nei termini di legge, assicurando la compresenza di un socio accomandatario e di un socio accomandante ai sensi e per gli effetti degli artt. 2272 n. 4 e 2323 cod. civ. e dell'art. 7, comma 12, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 1370 del 6 febbraio 2024 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società avente ragione sociale "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Crotone, e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via Giovanni Paolo II nn. 38/40, avente già quali unici soci il dott. Conforti Giuseppe (socio accomandatario) e la sig.ra Marchio Renata (socio accomandante), sotto la direzione tecnica del dott. Conforti Giuseppe, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Crotone; con il medesimo decreto si è altresì provveduto a prendere atto che per effetto dell'intervenuta cessione di quota è stata ricostituita la pluralità dei soci della società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia*

Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.” nei termini di legge, assicurando la compresenza di un socio accomandatario e di un socio accomandante ai sensi e per gli effetti degli artt. 2272 n. 4 e 2323 cod. civ. e dell’art. 7, comma 12, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

-CHE con nota del 15 novembre 2024 trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente integrata con nota dell’11 dicembre 2024, trasmessa a mezzo PEC del 12 dicembre 2024, conservate in atti, il dott. Giuseppe Conforti, in qualità di socio unico e legale rappresentante della società *“Farmacia Conforti S.r.l.”* (P.IVA 03711210793), avente sede legale nel Comune di Crotona, alla via Giovanni Paolo II nn. 38/40, titolare della sede farmaceutica del Comune di Crotona e dell’azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via Giovanni Paolo II nn. 38/40, ha comunicato ai sensi dell’art. 8, comma 2 legge 362/1991 e ss.mm.ii. le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società avente già ragione sociale *“Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.”*, nonché la trasformazione della suddetta società dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata unipersonale con denominazione sociale *“Farmacia Conforti S.r.l.”*, per come in appresso meglio dettagliato;

-CHE il giorno 2 ottobre 2024, in Crotona, con atto pubblico di cessione di quota di società in accomandita semplice e trasformazione in società a responsabilità limitata per notaio dott. Tommaso Capocasale, Repertorio n. 4142, Raccolta n. 3197, registrato a Crotona in data 4 ottobre 2024 al n. 4113 Serie 1T, il socio accomandante, sig.ra Marchio Renata, ha ceduto e venduto al socio accomandatario dott. Conforti Giuseppe, che ha accettato ed acquistato, l’intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della società *“Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.”*, di nominali euro 50,00, pari allo 0,3% del capitale sociale;

-CHE per effetto del suddetto negozio di cessione di quota sociale il dott. Conforti Giuseppe è divenuto unico socio accomandatario superstite della società *“Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.”*, cui spettava l’intero capitale sociale di euro 17.374,65;

-CHE a seguito del venir meno della pluralità dei soci il dott. Giuseppe Conforti, unico socio accomandatario della società *“Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.”*, in dipendenza di quanto previsto dell’art. 2323 Cod.Civ., per evitare lo scioglimento della società, era tenuto a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di legge, cedendo una quota sociale a terzi, così assicurando la compresenza di almeno un socio accomandatario e di un socio accomandante, ovvero, in alternativa, a procedere alla trasformazione della società nella forma a responsabilità limitata unipersonale;

-CHE il giorno 2 ottobre 2024, in Crotona, con il suddetto atto pubblico di cessione di quota di società in accomandita semplice e trasformazione in società a responsabilità limitata per notaio dott. Tommaso Capocasale, Repertorio n. 4142, Raccolta n. 3197, registrato a Crotona in data 4 ottobre 2024 al n. 4113 Serie 1T, la società *“Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.”* è stata trasformata dalla forma in accomandita semplice nella forma giuridica di società a responsabilità limitata con socio unico, assumendo la denominazione sociale *“Farmacia Conforti S.r.l.”*, sulla base della situazione patrimoniale risultante dalla relazione di stima redatta a norma degli artt. 2500-ter e 2465 Cod. Civ., debitamente asseverata giusta verbale del 2 ottobre 2024 Repertorio n. 4141 a rogito notaio dott. Tommaso Capocasale;

-CHE a seguito della intervenuta trasformazione il capitale sociale della società *“Farmacia Conforti S.r.l.”*, è stato aumentato e fissato nell’importo di euro 20.000,00, che all’attualità risulta interamente assunto e sottoscritto dal socio unico dott. Conforti Giuseppe;

-CHE la società *“Farmacia Conforti S.r.l.”*, ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall’art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE ai sensi dell’art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l’incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società *“Farmacia Conforti S.r.l.”* è affidato al dott. Conforti Giuseppe, farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di Crotona;

- **CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 18 novembre 2024, conservata in atti;

- la comunicazione antimafia liberatoria PR_KRUTG_Ingresso_0055818_20241125 del 27/11/2024, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società "*Farmacia Conforti S.r.l.*" e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio unico della società "*Farmacia Conforti S.r.l.*", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio unico della società "*Farmacia Conforti S.r.l.*", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal socio unico della società "*Farmacia Conforti S.r.l.*", attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto delle suddette variazioni societarie, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società avente già ragione sociale "*Farmacia Conforti del dott. Giuseppe Conforti & C. S.a.s.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Crotone, e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via Giovanni Paolo II nn. 38/40, in virtù del decreto dirigenziale n. 13354 del 29 ottobre 2019, nonché della trasformazione della suddetta Società dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata unipersonale con denominazione sociale "*Farmacia Conforti S.r.l.*" avente all'attualità quale unico socio il dott. Conforti Giuseppe, sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Crotone;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Crotona, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Crotona;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)